

## REGOLAMENTO (CEE) N. 273/80 DELLA COMMISSIONE

de 29 gennaio 1988

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 233/88 del Consiglio, del 25 gennaio 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle voci 0201 e 0202 e dei prodotti delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988) (\*), in particolare l'articolo 2,

considerando che, in attesa della decisione del Consiglio relativa alla fissazione di taluni contingenti nel settore delle carni bovine, con regolamento (CEE) n. 95/88 (†) la Commissione ha ripristinato il rilascio dei titoli; che il Consiglio ha fissato il contingente delle carni bovine di qualità pregiata a 34 300 t con regolamento (CEE) n. 233/88;

considerando che, a norma dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 95/88, i titoli devono essere rilasciati il 1° febbraio 1988 per quanto riguarda le carni originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada; che occorre pertanto, fatto salvo il quantitativo totale che sarà stabilito per questi prodotti, decidere il rilascio di titoli fino a concorrenza di 2 500 t relativamente alle domande presentate;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (\*\*), i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titoli di importazione presentata per il primo trimestre 1988 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 è soddisfatta fino a concorrenza dello 0,1088 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 24 del 29. I. 1988, pag. 3.

(†) GU n. L 11 del 15. I. 1988, pag. 40.

(\*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(\*\*) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.